

Pubblicato il 04/02/2020



N.00128 ~~2020~~ REG.PROV.CAU.
N. 00062/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 62 del 2020, proposto da

Impresa Caruso & Minini S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*,
rappresentato e difeso dall'avvocato Salvatore Giacalone, con domicilio digitale
come da PEC da Registri di Giustizia;

contro

Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità per la Regione Siciliana, in
persona dell'Assessore *pro tempore*, rappresentato e difeso *ope legis*
dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliata in Palermo, via Valerio Villareale, n. 6;

nei confronti

Impresa Tris Sicilia S.r.l., Impresa Progetto Olimpo Società Cooperativa, Impresa
Morgan'S S.r.l., in persona dei rispettivi legali rappresentanti *pro tempore*, non
costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa sospensione dell'efficacia,

- del Decreto del Dirigente Generale Dell'Assessorato Energia e Servizi Di

Pubblica Utilità Della Regione Siciliana N. 1334 Del 30.10.19, comunicato con nota prot. n. 46713 del 6.11.19 trasmessa via PEC in pari data, nella parte in cui – Allegato “A”, N. 64, Graduatoria Provvisoria delle operazioni ammesse al finanziamento – reca il provvedimento di riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente;

nonché di tutti gli atti connessi, presupposti e consequenziali ed in particolare:

- del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Energia e Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana n. 1250 del 22.10.19 nella parte in cui – allegato “A”, n. 64 graduatoria provvisoria delle operazioni ammesse al finanziamento – fosse inteso nel senso (tuttavia escluso *per tabulas*) di aver indicato una presunta riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente;
- del Decreto del Dirigente Generale dell'Assessorato Energia e Servizi di pubblica Utilità della Regione Siciliana n. 1800 del 13.12.19, nella parte in cui – allegato “A”, n. 72, aggiornamento graduatoria delle operazioni ammesse al finanziamento – reca la conferma del provvedimento di riduzione della entità del contributo riconosciuto, rispetto a quello in atti richiesto dalla ricorrente (d.d.g. n. 1334 del 30.10.19);
- dei verbali istruttori e delle schede di valutazione, di cui si sconoscono gli estremi, della Commissione di valutazione tecnico-finanziaria dei progetti distintamente sottesi alla adozione del D.D.G. n. 1250 del 22.10.19, del D.D.G. n. 1334 del 30.10.19 e del D.D.G. n. 1800 del 13.12.19;
- del Verbale di istruttoria supplementare, di cui si sconoscono gli estremi, del Dipartimento Regionale dell'Energia nella parte in cui (presumibilmente) reca l'avviso sfavorevole in ordine all'accoglimento delle osservazioni presentate dalla ricorrente per il riesame in parte qua del D.D.G. n. 1334 del 30.10.19.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'amministrazione resistente;

Vista la domanda di sospensione dell'esecuzione del provvedimento impugnato, presentata in via incidentale dalla parte ricorrente;

Visto l'art. 55 cod. proc. amm.;

Visti tutti gli atti della causa;

Ritenuta la propria giurisdizione e competenza;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 il dott. Calogero Commandatore e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Premesso che:

- la controversia ha ad oggetto la graduatoria definitiva redatta dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità al fine di erogare contributi a valere sull'azione 4.2.1 del PO FESR 2014/2020 *"Incentivi finalizzati alla riduzione dei consumi energetici e delle emissioni di gas climalteranti delle imprese e delle aree produttive compresa l'installazione di impianti di produzione di energia da fonte rinnovabile per l'autoconsumo, dando priorità alle tecnologie ad alta efficienza"*;
- la ricorrente – inserita tra i progetti ammessi e finanziabili, con punti 59/100 – aspira a conseguire l'integrale finanziamento del progetto presentato contestando la decurtazione operata dall'Amministrazione resistente in ordine all'impianto fotovoltaico per la mancata previsione di sistemi di accumulo dell'energia elettrica prodotta;
- la ricorrente ha notificato il ricorso non solo all'amministrazione resistente, ma altresì a tre controinteressati e segnatamente, all'impresa collocatasi all'ultimo posto della graduatoria il cui progetto, in atto, seppure ritenuto ammissibile, non è finanziabile per carenza di fondi, nonché alle due imprese collocate al penultimo e terzultimo posto della graduatoria, in atto destinatarie di parziale finanziamento dei progetti presentati;

Ritenuto che:

- le censure dedotte presentano profili di *fumus boni iuris*, avuto riguardo, in

particolare, all'evidente destinazione dell'energia elettrica prodotta dall'impianto fotovoltaico al parziale soddisfacimento (nella misura del 63,5%) del fabbisogno energetico dell'impresa ricorrente, configurandosi così un'ipotesi di autoconsumo istantaneo non necessitante pertanto di sistemi di accumulo;

- si rende necessario integrare il contraddittorio con tutti i soggetti, i cui progetti sono inseriti nell'elenco degli ammessi (operazioni finanziabili e non finanziabili), come del resto richiesto dalla stessa ricorrente, la quale, al riguardo, ha chiesto di essere autorizzata alla notifica per pubblici proclami tenuto conto dell'elevato numero dei controinteressati da evocare in giudizio;
- va autorizzata la parte ricorrente a integrare il contraddittorio mediante notifica per pubblici proclami del ricorso, nelle forme di cui al combinato disposto degli articoli 52, co. 2, cod. proc. amm. e 151 cod. proc., mediante pubblicazione, per la durata di trenta giorni, su entrambi i siti indicati nell'art. 3 del D.D.G. n. 870 del 17 ottobre 2018 dell'Assessorato Regionale resistente, di un apposito avviso contenente: a) copia della presente ordinanza e di un sunto del ricorso; b) indicazione nominativa di tutti i soggetti inclusi nella graduatoria di che trattasi (ammessi, in posizione finanziabile e non finanziabile); c) indicazione dello stato attuale del procedimento e del sito web della giustizia amministrativa (www.giustizia-amministrativa.it) su cui potere individuare ogni altra informazione utile;
- deve essere assegnato per l'espletamento del predetto incombenza il termine di giorni 15 (quindici), decorrente dalla comunicazione della presente ordinanza;

Ritenuto:

- di assegnare un termine perentorio, per il deposito della documentazione comprovante il compimento dei prescritti adempimenti, pari a dieci giorni decorrenti dalla pubblicazione;
- al fine di comprovare la regolare osservanza del tempo di pubblicazione *ut supra* indicato, deve onerarsi parte ricorrente di depositare attestazione comprovante l'avvenuta pubblicazione per la durata di giorni trenta, entro dieci giorni dalla

scadenza del predetto termine;

- di richiamare l'attenzione della parte ricorrente sul combinato disposto dell'art. 49, comma 3, e 35, co. 1, lettera c), cod. proc. amm., secondo il quale, se l'atto di integrazione del contraddittorio non è notificato nei termini assegnati e successivamente depositato, il giudice dichiara il ricorso improcedibile;

Ritenuto, altresì, che:

- ai sensi dell'art. 27, co. 2, cod. proc. amm., quando il giudice ordina l'integrazione del contraddittorio, nelle more può pronunciare provvedimenti cautelari interinali;

- come si evince dalla graduatoria definitiva in atti, in ragione dei progetti finanziati, non residuano risorse da cui potere attingere nel caso di eventuale accoglimento integrale della domanda del ricorrente;

- va conseguentemente disposto, in via interinale, l'accantonamento delle somme destinabili al finanziamento in favore della ricorrente, ordinando al resistente Assessorato di provvedere in tal senso;

Ritenuto, pertanto, che:

- va disposta l'integrazione del contraddittorio, con contestuale autorizzazione alla notifica per pubblici proclami;

- va disposta la misura cautelare interinale secondo quanto sopra precisato;

- va fissata la data della camera di consiglio per il definitivo esame dell'istanza cautelare;

- la regolazione delle spese della presente fase di giudizio è rinviata alla definizione della stessa.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Terza,

a) ordina l'integrazione del contraddittorio e autorizza la notifica per pubblici proclami secondo le modalità specificate in motivazione;

b) accoglie l'istanza cautelare in via interinale, nei sensi e nei limiti di cui in

motivazione;

c) fissa, per il definitivo esame dell'istanza cautelare, la camera di consiglio del giorno 7 aprile 2020, ore di rito;

d) spese della fase cautelare alla definizione della stessa.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 29 gennaio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Maria Cristina Quiligotti, Presidente

Anna Pignataro, Consigliere

Calogero Commandatore, Referendario, Estensore

L'ESTENSORE
Calogero Commandatore

IL PRESIDENTE
Maria Cristina Quiligotti

IL SEGRETARIO